

Direzione contenuti audiovisivi

Prot. n. DDA/0002228 del 20 giugno 2019

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2219, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1068/DDA/LC)**

Con istanza DDA/2219, pervenuta in data 18 giugno 2019 (prot. n. DDA/0002182), è stata segnalata da SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <https://sharkmp3.net/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

<b>AUTORE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>ANNO</b>	<b>LINK</b>
Biagio Antonacci	Vivimi	2004	<omissis>
Zelli Valerio	Vivo Per Lei	1995	<omissis>
Pausini	Limpido	2013	<omissis>
Pausini	On N Oublie Jamais Rien On Vit Avec	2003	<omissis>
Angelo Valsiglio	Strani Amori	1992	<omissis>
Eros	Tu Sei	2005	<omissis>
Eros	Cammino	2009	<omissis>
Eros	Controvento	2009	<omissis>
Eros	Non è amore	2005	<omissis>
Marley	Try Me	1977	<omissis>
Marley	So Jah Seh	2011	<omissis>
Marley	War	2011	<omissis>
Marley	Who The Cap Fit	2011	<omissis>
Marley	My cup	1977	<omissis>
Marley	She's gone	1978	<omissis>
Marley	Want more	2011	<omissis>
Marley	Cry to me	1976	<omissis>
Marley	Survival	1980	<omissis>



Direzione contenuti audiovisivi

Marley	Zimbabwe	1980	<omissis>
Marley	Top rankin	1980	<omissis>
Marley	Rat Race	2011	<omissis>
Marley	Kaya	1978	<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato da Privacy Guardian, con sede in 1928 E. Highland Ave. Ste F104, Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, per conto di un soggetto non identificabile tramite i servizi della società NameSilo LLC, contattabile all'indirizzo e-mail [abuse@namesilo.com](mailto:abuse@namesilo.com) e [pr@namesilo.com](mailto:pr@namesilo.com);
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America il cui indirizzo di posta elettronica è [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com); alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano essere localizzati a San Francisco, California, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2219 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Direzione contenuti audiovisivi

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/2219", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 4 luglio 2019**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore